



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 76/20

Lussemburgo, 25 giugno 2020

Sentenza nelle cause riunite C-762/18 QH/Varhoven kasatsionen sad na
Republika Bulgaria
e C-37/19 CV/Iccrea Banca SpA

Un lavoratore ha diritto, per il periodo compreso tra il suo licenziamento illegittimo e la sua reintegrazione nel precedente posto di lavoro, alle ferie annuali retribuite oppure, alla cessazione del suo rapporto di lavoro, a un'indennità sostitutiva di tali ferie non godute

Qualora, nel corso di tale periodo, il lavoratore abbia occupato un nuovo posto di lavoro, egli potrà far valere i diritti corrispondenti al periodo durante il quale ha occupato detto posto unicamente nei confronti del nuovo datore di lavoro

La causa C-762/18 riguarda QH, ex dipendente di una scuola in Bulgaria. Ella è stata licenziata una prima volta e poi reintegrata nel suo posto di lavoro, a seguito di una decisione giudiziaria che aveva dichiarato illegittimo il suo licenziamento. Successivamente, QH è stata licenziata una seconda volta.

QH ha presentato un ricorso contro la scuola al fine di ottenere, in particolare, il pagamento di un'indennità a titolo delle ferie annuali retribuite non godute per il periodo compreso tra il suo licenziamento illegittimo e la sua reintegrazione. La Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria (Corte di cassazione, Bulgaria), adita in ultima istanza, non ha accolto la sua domanda.

QH ha dunque adito il Rayonen sad Haskovo (Tribunale distrettuale di Haskovo, Bulgaria) con un ricorso avverso la Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, diretto al risarcimento dei danni che ella ritiene di aver subito a causa della violazione del diritto dell'Unione operata da quest'ultima.

La causa C-37/19 presenta fatti analoghi a quelli della causa C-762/18 relativamente a CV, ex dipendente di Iccrea Banca, istituto di credito italiano.

CV è stata reintegrata nel suo impiego in seguito all'annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria che ne ha dichiarato l'illegittimità. In seguito, il contratto di lavoro di CV è stato nuovamente risolto.

La Corte suprema di cassazione (Italia) è stata investita in ultima istanza del ricorso di CV diretto alla condanna di Iccrea Banca al pagamento di un'indennità a titolo delle ferie annuali retribuite non godute per il periodo compreso tra il suo licenziamento illegittimo e la sua reintegrazione.

I giudici bulgaro ed italiano hanno deciso di adire la Corte di giustizia mediante rinvio pregiudiziale. Il Rayonen sad Haskovo chiede alla Corte se il diritto dell'Unione ¹ debba essere interpretato nel senso che un lavoratore, nelle circostanze descritte, ha diritto a **ferie annuali retribuite** per il periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e la sua reintegrazione nel posto di lavoro, anche se, nel corso di detto periodo, egli non ha svolto un lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro. Inoltre, il Rayonen sad Haskovo e la Corte suprema di cassazione chiedono alla Corte se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che un lavoratore, nelle circostanze descritte, ha

¹ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), nonché articolo 31, paragrafo 2, de la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

diritto a **un'indennità pecuniaria sostitutiva** delle ferie annuali retribuite non godute nel corso del periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione.

Con l'odierna sentenza, la Corte risponde in senso affermativo a entrambe le questioni.

La Corte richiama, innanzitutto, la sua giurisprudenza ² secondo la quale, ove un lavoratore non sia in grado di adempiere alle proprie funzioni per un motivo imprevedibile e indipendente dalla sua volontà, come una malattia, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato all'obbligo di avere effettivamente lavorato.

La Corte osserva poi che, così come avviene in caso di sopravvenuta inabilità al lavoro per causa di malattia, il fatto che un lavoratore sia stato privato della possibilità di lavorare a causa di un licenziamento successivamente dichiarato illegittimo è, in via di principio, imprevedibile e indipendente dalla volontà di tale lavoratore.

La Corte ne trae la conclusione che **il periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro deve essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite**. Di conseguenza, un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell'annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, **ha diritto alle ferie annuali retribuite maturate durante tale periodo**.

La Corte rileva che, qualora il lavoratore reintegrato sia nuovamente licenziato oppure se il suo rapporto di lavoro, dopo la reintegrazione, cessa per una qualsiasi ragione, egli ha diritto a **un'indennità per le ferie annuali retribuite non godute** che sono maturate nel periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione.

La Corte precisa tuttavia che, **laddove il lavoratore, nel periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione nel suo posto di lavoro, abbia occupato un nuovo posto di lavoro, egli potrà far valere i propri diritti alle ferie annuali retribuite corrispondenti al periodo durante il quale ha occupato quest'ultimo impiego soltanto nei confronti del nuovo datore di lavoro**.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

² Sentenza della Corte del 4 ottobre 2018 nella causa [C-12/17](#), Dicu (v. comunicato stampa n. [149/18](#)).